



COMUNE DI STIENTA
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Adottato con DCC 30-6-1994 n. 75

COMUNE DI STIENTA

Regolamento Comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 1

Definizione

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio di anziani, handicappati ed in genere di nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, allo scopo di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Art. 2

Finalità

1. Il SAD interviene direttamente al domicilio delle persone ed ha lo scopo di supplire, secondo le modalità specifiche di tale servizio, in quei casi d'impossibilità o inidoneità a svolgere alcuni compiti particolari, oppure si attiva a sostegno delle persone, sostituendosi a figure con grado di parentela o di amicizia che non sono sufficientemente presenti o non ci sono affatto.

Art. 3

Destinatari

1. Il SAD è rivolto a tutte quelle persone, residenti o dimoranti nel territorio comunale che, a causa dell'età, della condizione di salute o di altre limitazioni psicofisiche, necessitano di un aiuto nell'attuazione di incombenze, pratiche, come pure nell'avere assicurata una presenza famigliare o sociale richiesta dall'attuale struttura sociale.

Art. 4

Addetti

1. Il SAD è un servizio polivalente costituito da operatori di base, coordinati da un Assistente Sociale o da altra figura professionale.
2. Può avvalersi dell'aiuto prestato dagli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, distaccati dal Ministero competente presso il Comune o l'ULS, inoltre può avvalersi della collaborazione prestata dal volontariato; tale collaborazione è regolamentata da appositi atti.
3. Opera in stretta collaborazione e connessione con gli altri servizi per anziani disabili esistenti nell'ambito dell'ULS competente.

Art. 5

Prestazioni

1. Il SAD si articola prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

1. Aiuto per la preparazione dei pasti e per lavare la biancheria (se mancano i servizi corrispondenti);
2. Aiuto per il soddisfacimento delle attività giornaliere (igiene personale parziale o totale, mobilitazione, aiuto per la pulizia dell'ambiente, etc.);
3. Aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con i famigliari, amici e vicinato;
4. Compagnia e stimolo al mantenimento dell'autonomia e alla prevenzione di manifestazioni di decadimento;
5. Aiuto nello svolgimento di pratiche pensionistiche e mutualistiche, o altri necessari collegamenti con i diversi Enti;
6. Trasporto ed accompagnamento per visite mediche o cure fisiche nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6

Procedure per l'accesso al servizio

1. Gli interventi di assistenza domiciliare verranno effettuati su richiesta degli interessati.
2. La domanda, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata al Comune e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e dei componenti la famiglia;
2. occupazione o condizioni del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
3. redditi di qualsiasi specie di cui il richiedente o famigliari siano provvisti, compresi contributi o sussidi corrisposti da altri enti.

3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una idonea documentazione dei redditi dichiarati, che potrà essere resa anche a mezzo di atto notorio o atto sostitutivo, ed una certificazione del medico curante, con diagnosi complessiva dello stato di autonomia del richiedente.

Art. 7

Accesso al servizio

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo col richiedente o chi agisce per esso, compatibilmente con le disponibilità, programma un piano di intervento personalizzato, tenendo conto dei bisogni dell'anziano o del suo nucleo familiare, nonché di tutte le opportunità e servizi per anziani disponibili sul territorio servendosi a tal fine delle indicazioni della Commissione Consultiva per i servizi sociali.
2. L'Amministrazione Comunale, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari, mediante i servizi comunali a ciò preposti, al fine di determinare il reddito di riferimento.
3. L'utente, o chi agisce per esso, deve approvare il piano d'intervento e sottoscrivere l'accettazione delle relative quote di contribuzione oraria.
4. Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori alle possibilità d'intervento del servizio, l'amministrazione comunale, avvalendosi delle indicazioni fornite dalla commissione per i servizi sociali, predispone una graduatoria d'attesa, sulla base di criteri riflettenti lo stato di bisogno ed i rischi di emarginazione del richiedente, la situazione economica dello stesso e dei parenti tenuti agli alimenti, le reali possibilità di soluzioni diverse ai problemi riscontrati.
5. il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento:
 1. su richiesta scritta dell'utente;
 2. su decisione dell'amministrazione comunale, per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione al servizio, avvalendosi a tal fine delle indicazioni fatte dalla commissione servizi sociali;
 3. su decisione dell'amministrazione comunale in caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio.

Art. 8

Contribuzione economica

1. Il contributo dell'utente viene calcolato sulla base del reddito del nucleo familiare, intendendo per nucleo familiare la "famiglia anagrafica" (che risulta dallo stato di famiglia).
2. La quota di contribuzione è bimestrale e dovrà essere corrisposta in forma posticipata mediante pagamento con apposito bollettino recapitato a casa dell'utente, presso la tesoreria del comune di Stienta.
3. La quota viene fissata per ogni prestazione, che per comodità viene indicata in un'ora, ed è fissata come segue:

fascia	importo reddito mensile per persona	Quota oraria a carico utente
1	Fino a £ 900.000	£ 4.000
2	Da £ 900.001 a £ 1.500.000	£ 5.000
3	Oltre £ 1.500.000	£ 7.000

Tali quote di contribuzione saranno in vigore dall'esercizio di bilancio prossimo.

4. Tali quote potranno essere riviste annualmente dal consiglio comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
5. I limiti di reddito per nuclei familiari di più persone sono calcolati aggiungendo la somma di £ 550.000 per ogni componente oltre la persona sola.